

Settore: RT
Proponente: 45.A
Proposta: 2016/335

del 03/03/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 316

del 03/03/2016

**RISORSE DEL TERRITORIO
AMBIENTE**

Dirigente: MONTANARI Dr.ssa Laura

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALLA BONIFICA DA RIFIUTI VARI IN VIA BIGI,
10 -R.E., NEI CONFRONTI DI: BELLIO RAFFAELLA, TERRANOVA
ANTONINO E TERRANOVA IVAN.

- Visto il rapporto del Corpo Forestale dello Stato, acquisita in atti comunali in data 15.02.2016, n°10315 di Prot. Gen., relativa alla presenza di un inconveniente igienico-ambientale e degrado ambientale causato dal ripetuto/sistematico accumulo e deposito di consistenti quantità di rifiuti, pericolosi e non pericolosi al suolo, presso l'area limitrofa di un fabbricato disabitato, ubicato a Reggio Emilia in Via Bigi n°10, catastalmente censito al Foglio 11 particella 175 del Comune di Reggio Emilia;

- Rilevato che detti rifiuti consistono in: batteria al piombo esausta, materiale elettrico, mattonelle, pneumatici, lavatrici, frigorifero, televisione, bombole gas, monitor pc, mobili rotti, interni veicolo rotto;

- Considerato che si è accertato che i proprietari del terreno sono i Sigg. :

- **Bellio Raffaella**, nata a Oderzo il 02.05.1968 – C.F. BLLRFL68E42F999X

- **Terranova Antonio**, nato a Catania il 22.10.1965 – C.F. TRRNNN65R22C351E

- **Terranova Ivan**, nato a Catania il 19.01.1982 – C.F. TRRVNI82A19C351Q

- Dato atto che si è provveduto ad informare i proprietari dell'avvio del procedimento di applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06 ai sensi della Legge 241/90;

- Ritenuto di dover provvedere ad assumere provvedimenti finalizzati alla rapida rimozione dell'inconveniente, potenzialmente causa di problemi di carattere igienico-sanitario nonchè, sicuramente, all'integrità ambientale della zona;

- Visti gli artt. 13 e 32 della Legge 23.12.1978 n°833;

- Visto l'art. 50, comma 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- Visto l'art.56 dello Statuto del Comune di Reggio Emilia;

- Visto l'art. 192, terzo comma, D.Lgs. 152/06;

ORDINA

al proprietari del fabbricato e della relativa area di pertinenza, siti a R.E. in Via Bigi n°10, elencati in narrativa, di provvedere all'esecuzione dei seguenti interventi atti a rimuovere il citato inconveniente ambientale:

- **rimozione e corretto smaltimento** presso impianti autorizzati di tutti i rifiuti abbandonati, meglio descritti in premessa, e conseguente ripristino dello stato dei luoghi, fornendo alla conclusione dei lavori documentazione attestante il corretto smaltimento;
- **messa in sicurezza dei fabbricati e dell'area limitrofa** al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità (art. 677 Codice Penale - *omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina*);
- **sistemazione dei materiali** non rientranti nella categoria dei rifiuti, prevedendo la periodica manutenzione delle aree di proprietà per il futuro;

La bonifica dei materiali dovrà essere svolta da Ditta abilitata, nel pieno rispetto della vigente normativa.

I suddetti interventi dovranno essere realizzati al più presto e comunque non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto.

Copia della documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti dovrà essere esibita al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Reggio Emilia - Viale Regina Margherita n°37 - Tel. 0522333949 Fax. 0522392517 e alla Sezione A.R.P.A. sita a R.E. in Via Amendola n°2.

AVVISA

- che l'inottemperanza alle disposizioni stabilite con la presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/06, che qui si riporta "Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di cui all'art. 192 comma 3 (omissis) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'art. 192 comma 3 (omissis)";

- che l'Amministrazione competente è il Comune di Reggio Emilia – Servizio Ambiente; il Responsabile del procedimento è la Dirigente Dott.ssa Laura Montanari; gli atti sono visionabili in Via Emilia S.Pietro n°12 – 3° piano Uff. n°4.32;

- avverso il presente atto è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata ai proprietari del fabbricato presso la rispettiva residenza ed inviata al Corpo Forestale dello Stato per i controlli e le verifiche di competenza circa quanto disposto nel presente atto.

presso la rispettiva residenza ed inviata al Corpo Forestale dello Stato e locale Sezione ARPA per i controlli e le verifiche di competenza circa quanto disposto nel presente atto.

E' da considerarsi parte integrante del presente atto:

Allegato 1) Rapporto del Corpo Forestale dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, addì

LA DIRIGENTE
Dr.ssa Laura Montanari